

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

SERVIZIO 3 - Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato
UFFICIO TRASPORTO PRIVATO

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI E VIAGGIATORI IN CONTO TERZI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n..... del

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

SERVIZIO 3 - Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato UFFICIO TRASPORTO PRIVATO

INDICE

Art. 1	Oggetto e normativa di riferimento
Art. 2	Esami per il conseguimento dell'idoneità professionale
Art. 3	Commissione d'esame
Art. 4	Domanda d'esame
Art. 5	Requisiti per l'ammissione all'esame
Art. 6	Rilascio dell'attestato
Art. 7	Sessioni d'esame
Art. 8	Programma d'esame
Art. 9	Prove d'esame
Art. 10	Tempi di svolgimento e valutazione delle prove d'esame
Art. 11	Convocazioni ed esclusioni dagli esami
Art. 12	Commissione d'esame – Norme di funzionamento
Art. 13	Convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami
Art. 14	Spese di istruttoria
Art. 15	Adeguamento normativo
Art. 16	Entrata in vigore ed efficacia

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

SERVIZIO 3 - Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato UFFICIO TRASPORTO PRIVATO

Art. 1

Oggetto e normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale che abilita alla direzione di imprese di trasporto di merci e di viaggiatori su strada, competenza attribuita alle Province dall'art. 105, comma 3, lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive integrazioni e modificazioni, nonché le ulteriori disposizioni normative vigenti nell'ordinamento giuridico e concernenti la materia.
3. L'entrata in vigore e l'efficacia del presente regolamento sono regolate dall'articolo 16.

Art. 2

Esami per il conseguimento dell'idoneità professionale

1. Le funzioni relative agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci e viaggiatori sono di competenza della Provincia ai sensi quanto disposto dall'articolo 105, comma 3 lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il titolo professionale di cui al comma precedente si consegue per esame ai sensi degli articoli 7 ed 8 del decreto legislativo 395/2000.
3. La Provincia provvede ad emanare apposito bando per la sessione di esame, con cadenza almeno annuale.
4. Il bando, approvato con determinazione del Dirigente del servizio competente, viene pubblicato per almeno 30 (trenta) giorni all'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia. In esso sono indicati: - data della sessione d'esame; - modalità e termini per la presentazione della domanda; - requisiti per l'ammissione; - programma d'esame; - modalità di svolgimento e valutazione delle prove; rilascio dell'attestato.
5. Esistono diverse tipologie di idoneità professionale:
 - a) **esame completo** per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale di merci o viaggiatori;
 - b) **esame integrativo** che consente ai possessori della sola idoneità nazionale per il trasporto di merci o viaggiatori di conseguire l'estensione della relativa idoneità posseduta anche per il trasporto internazionale;
 - c) **esame semplificato (integrativo)**, per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci per coloro che, al 20 agosto 2020, siano in possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di cui al decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 30 luglio 2012, prot. n. 207, ai sensi dell'art. 3 del decreto dirigenziale ministeriale 8 luglio 2013, prot. 70 come modificato dal decreto dirigenziale ministeriale 8 aprile 2022, n. 145.
6. Nella stessa sessione il candidato potrà sostenere l'esame per un solo tipo di idoneità.
7. L'attestato di idoneità professionale è rilasciato dal Dirigente del servizio competente della Provincia di Pesaro e Urbino a coloro che hanno superato l'esame e risiedono nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino al momento del rilascio dello stesso.

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

SERVIZIO 3 - Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato UFFICIO TRASPORTO PRIVATO

Art. 3

Commissione d'esame

1. La Commissione Provinciale per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e di viaggiatori è nominata con decreto presidenziale di governo. Per ogni componente effettivo è altresì nominato un supplente.
2. Della Commissione fanno parte:
 - a) il Dirigente del servizio competente della Provincia, o un suo delegato, in qualità di Presidente;
 - b) un rappresentante della Motorizzazione Civile di Pesaro e Urbino appartenente almeno all'area terza e che risulti abilitato all'effettuazione degli esami di guida di categoria C e CE;
 - c) un rappresentante della Provincia esperto nelle materie d'esame.
3. Ciascun ente di cui al comma precedente designa all'uopo i propri rappresentanti effettivi e supplenti.
4. Il Dirigente del servizio provinciale competente assicura le funzioni di segreteria incaricando un addetto del servizio preposto.
5. Ad ogni componente esterno della Commissione, effettivo o supplente, spetta, qualora ne abbia diritto in base alla normativa, un gettone di presenza per ogni giornata di seduta a cui ha partecipato, per un importo pari ad € 30,00 (trenta/00). Nessun gettone di presenza spetta ai dipendenti della Provincia.
6. I componenti non devono comunque rivestire incarichi di alcun genere in seno ad enti di formazione autorizzati all'effettuazione dei corsi di preparazione agli esami di cui al presente regolamento.
7. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.
8. I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina ma possono essere rinominati. Nel caso si dovesse rendere necessario procedere alla sostituzione di qualche membro, la nomina del nuovo componente avrà durata tale da corrispondere alla scadenza della nomina degli altri partecipanti.
9. In ogni caso la commissione rimane in carica in regime di proroga fino a nuova nomina.
10. La Commissione opera come collegio perfetto.
11. Il Presidente, i componenti della commissione esaminatrice e il segretario, dopo aver preso visione dei nominativi dei candidati, rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di legami o vincoli di parentela o di affinità con i candidati stessi.

Art. 4

Domanda d'esame

1. Il soggetto che intende conseguire il titolo professionale di autotrasportatore di merci o di viaggiatori deve presentare, al competente servizio della Provincia, domanda di partecipazione all'esame redatta secondo il modello allegato al bando, debitamente sottoscritta e in osservanza della normativa sull'imposta di bollo, con le modalità indicate nel bando stesso.
2. Nella domanda il candidato deve specificare l'idoneità che intende conseguire, scegliendone una tra quelle elencate all'art. 2, comma 5 del presente regolamento.
3. La domanda deve contenere le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*) concernenti i requisiti richiesti per l'ammissione agli esami, corredato da documento d'identità in corso di validità.
4. Alla domanda deve essere allegata, quale condizione per l'ammissione agli esami, l'attestato di versamento di cui all'art. 14.

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

SERVIZIO 3 - Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato UFFICIO TRASPORTO PRIVATO

5. La domanda d'esame vale per una sola sessione. La mancata presentazione all'esame per qualsiasi motivo non comporta la restituzione del versamento effettuato in favore della Provincia.
6. La Provincia non assume responsabilità per la dispersione o mancata conoscenza di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, dalla mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo avvenuta dopo la presentazione della domanda o da disguidi imputabili a fatto di terzi o a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 5

Requisiti per l'ammissione all'esame

1. Possono partecipare all'esame le persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore nonché dai singoli bandi.
2. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova, possono ripresentare domanda di ammissione a una seconda prova solo laddove siano trascorsi almeno tre mesi dalla data di svolgimento dell'esame. A tal fine viene considerato utile il periodo intercorrente tra la data della prova negativamente sostenuta e la data della nuova prova d'esame.
3. Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti e dimostrati dal candidato alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione all'esame, a pena di esclusione.

Art. 6

Rilascio dell'attestato

1. Il candidato chiede il rilascio dell'attestato contestualmente alla domanda di ammissione all'esame. In questo caso l'attestato può essere rilasciato ai candidati aventi diritto previo assolvimento dell'imposta di bollo secondo la tariffa vigente al momento della formazione dell'atto, mediante applicazione dell'apposita marca sull'attestato.
2. Il Dirigente del servizio competente rilascia l'attestato di idoneità professionale a coloro che hanno superato l'esame e risiedono nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino al momento del rilascio dello stesso, in osservanza della normativa sull'imposta di bollo.
3. I candidati che hanno superato l'esame, residenti fuori della Provincia di Pesaro e Urbino, in un comune della Regione Marche, devono presentare la richiesta di attestato presso l'ufficio competente della Provincia dove risiedono.
4. Il rilascio dell'attestato è subordinato alla presentazione dell'originale dell'attestato di frequenza del corso di formazione nazionale/internazionale all'ufficio competente della Provincia di Pesaro e Urbino.
5. L'attestato conseguito a seguito di esame per l'estensione dell'abilitazione nazionale anche all'ambito internazionale viene rilasciato previa consegna dell'originale del precedente attestato valido per il solo trasporto nazionale all'Ufficio provinciale cui compete il rilascio dell'attestato internazionale.
6. L'attestato è rilasciato in unico esemplare.
7. Per il rilascio del duplicato occorre presentare apposita istanza, in osservanza della normativa sull'imposta di bollo.

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

SERVIZIO 3 - Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato UFFICIO TRASPORTO PRIVATO

Art. 7

Sessioni d'esame

1. Ciascuna sessione è indetta con apposito bando predisposto dal competente servizio dell'Ente. Nel bando sono indicate le modalità e i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame, i requisiti per l'ammissione, la data, le materie e la sede di svolgimento dell'esame stesso.
2. La Commissione esaminatrice, in ragione del numero di domande presentate, può disporre di far svolgere la sessione anche in giorni posteriori, diversi e/o ulteriori, ovvero in altra sede rispetto a quanto indicato nel bando. Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata mediante pubblicazione sul sito dell'ente nella sezione dedicata all'esame in oggetto. Questa forma di pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati; pertanto la mancata presentazione alla sede d'esame nella data ed ora stabilite comporta l'esclusione dal concorso.
3. Nel caso di sessione distribuita su più giorni la Commissione sottoporrà ai candidati quiz e casi pratici diversi per ciascuna giornata.

Art. 8

Programma d'esame

1. L'esame si svolge sulle materie riportate nell'Allegato I al D.Lgs. 395/2000 e successive ed eventuali modifiche ed integrazioni secondo la specifica richiesta di partecipazione del candidato.

Art. 9

Prove d'esame

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di cui all'articolo 2 consiste in due distinte prove:
 - a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;
 - b) una esercitazione su un caso pratico.

Art. 10

Tempi di svolgimento e valutazione delle prove d'esame

1. La durata, le modalità di svolgimento delle prove d'esame, le materie e i criteri di attribuzione dei punteggi sono quelli stabiliti dalla normativa vigente e specificati nel bando.

Art. 11

Convocazioni ed esclusioni dagli esami

1. Sono ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati in possesso dei requisiti richiesti che abbiano depositato la domanda, completa in ogni sua parte, nei termini indicati nel bando di cui all'articolo 7. In caso di invio della domanda a mezzo del servizio postale fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, ma in ogni caso non saranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi ragione non saranno pervenute entro 7 (sette) giorni consecutivi alla scadenza del bando, anche se spedite entro il termine di scadenza.

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

SERVIZIO 3 - Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato UFFICIO TRASPORTO PRIVATO

2. L'elenco dei candidati ammessi è reso noto, almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle prove, esclusivamente mediante pubblicazione nel sito Internet della Provincia di Pesaro e Urbino, con valore di notifica.
3. Il Dirigente del servizio competente comunica altresì ai candidati con proprio atto motivato l'eventuale non ammissione all'esame a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC all'indirizzo indicato dall'interessato.
4. In ogni caso si intendono automaticamente convocati, nella data e nel luogo prefissati per la sessione d'esame per la quale avevano presentato domanda, i candidati che non siano stati espressamente esclusi.
5. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione o mancata conoscenza di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, dalla mancata comunicazione della variazione di indirizzo avvenuta dopo la presentazione della domanda o da disguidi imputabili a fatto di terzi o a caso fortuito o di forza maggiore.
6. I candidati sono tenuti a comunicare per iscritto al competente ufficio il cambiamento dell'indirizzo da loro indicato all'atto della presentazione della domanda.

Art. 12

Commissione d'esame – Norme di funzionamento

1. Il Presidente della Commissione d'esame convoca la Commissione medesima almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle riunioni.
2. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti. A tal fine il Presidente verifica la regolarità della costituzione della Commissione stessa.
3. Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione, il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva dandone immediata comunicazione ai candidati.
4. Il commissario effettivo o supplente che, senza giustificato motivo, non si presenta alla seduta della Commissione è revocato con le stesse modalità previste per la nomina; contestualmente viene nominato un nuovo commissario.
5. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento circa le modalità di funzionamento della Commissione, provvederà la Commissione stessa con apposito atto in una riunione preliminare indetta dal dirigente del servizio competente antecedentemente alla prima sessione d'esame.

Art. 13

Convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami

1. È fatta salva la possibilità per la Provincia di stipulare apposite convenzioni con le altre Province della Regione Marche per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami, in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale, ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

SERVIZIO 3 - Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato UFFICIO TRASPORTO PRIVATO

Art. 14

Spese di istruttoria

1. È istituito con il presente regolamento un contributo alle spese di istruttoria e per il funzionamento della commissione d'esame, a carico del soggetto che intende conseguire l'abilitazione, il cui importo viene stabilito in € 65,00 da versare alla Provincia di Pesaro e Urbino con le modalità e con la causale indicate nel bando.
2. In caso di mancata presentazione all'esame determinata da qualsiasi motivo, il versamento effettuato non sarà restituito.

Art. 15

Adeguamento normativo

1. L'entrata in vigore di nuove norme europee, statali, regionali, statutarie e di nuove circolari ministeriali, comporta l'immediata ed automatica abrogazione e/o modificazione delle norme del presente regolamento che risultino con le stesse incompatibili.
2. Nei casi di cui al comma 1, in attesa dell'adeguamento del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 16

Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello dell'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.